



COMUNE DI ARCIDOSO
Provincia di Grosseto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del 30/09/2020

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L'anno 2020, addì trenta del mese di Settembre alle ore 18:00, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Jacopo Marini il Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.sa Mirella Cavuoto.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MARINI JACOPO	Sindaco	P
RAVIOLA MANFREDO	Consigliere	P
MELANI SABRINA	Consigliere	P
PASTORELLI CRISTINA	Consigliere	P
NANNI RACHELE	Consigliere	P
TIBERI FILIPPO	Consigliere	P
BECHINI DANIELE	Consigliere	A
ROSI ROBERTO	Consigliere	P
RANUCCI MAURIZIO	Consigliere	P
LAZZERONI CORRADO	Consigliere	P
LAZZERETTI ALBERTO	Consigliere	A
AMATI GUENDALINA	Consigliere	A
GAROSI GABRIELE	Consigliere	A

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

E' altresì presente, senza alcun diritto di voto, l'assessore esterno sig. Bellucci Romolo.

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Arcidosso è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Arcidosso, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera n. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, “ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede: *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del [comma 682](#) e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;*

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sulla base del PEF attualmente in possesso del Comune di Arcidosso (anno 2019), visto che allo stato attuale quello relativo al 2020 non è ancora stato inviato dal soggetto competente a questo Ente;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

VISTO l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato, in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa, gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/08/2014 e ss.mm.ii;
- il nuovo Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti che verrà portato in approvazione nella medesima seduta consiliare in cui verrà discussa la presente;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATO il D.L. 18 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATO il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

RICHIAMATO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATI i DPCM del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, tutti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con i DPCM sopra citati, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di alcune categorie tassativamente elencate;

DATO ATTO che si ritiene opportuno, anche in considerazione di quanto stabilito nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA, introdurre delle riduzioni in favore delle attività economiche maggiormente danneggiate dall'emergenza epidemiologica;

VISTE le deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020 nelle quali vengono individuate tra l'altro le riduzioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ed elencate nelle tabelle 1a), 1b) e 2) (obbligatorie in base alla deliberazione ARERA 158/2020);

CONSIDERATO che questo Comune intende applicare le riduzioni COVID obbligatorie previste nelle deliberazioni ARERA di cui sopra e pertanto il tributo verrà ridotto limitatamente al corrente anno 2020 del 25% (3 mesi periodo di chiusura) sulla parte variabile delle tariffe non domestiche per tutte quelle attività individuate nelle citate deliberazioni;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'art.1 , comma 660, della Legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI (*riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata es. compostaggio*) tra cui si possono senza ombra di dubbio annoverare anche quelle dovute a periodi di chiusura imposta da leggi o norme come ad es. emergenza covid-19, o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni;

RITENUTO pertanto approvare le tariffe TARI per l'anno 2020, sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2019, ultimo in possesso del Comune, redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Sud, integrato con i costi direttamente sostenuti dal Comune di Arcidosso, comportante una spesa complessiva di €. 1.108.251,00, con decorrenza 01/01/2020, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche sono rimasti invariati, così come quelle delle non domestiche dove sono state introdotte le nuove categorie Agriturismi con e senza ristoranti (in attuazione di quanto previsto nel Nuovo Regolamento TARI in approvazione prima della presente proposta);

RICHIAMATO l'art. 11, comma 9, del vigente regolamento di disciplina della TARI che demanda al Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già indicate nel

suddetto regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso;

PRESO ATTO che l'articolo 11, comma 13, del Nuovo Regolamento TARI, in approvazione in data odierna nella medesima seduta consiliare e prima della presente proposta, testualmente recita: "Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale";

CONSIDERATO che, come ormai avviene da diversi anni, anche per il 2020 l'amministrazione comunale:

- intende promuovere, al fine di aumentare i flussi turistici, nelle diverse forme possibili la ricettività e l'accoglienza delle strutture turistiche alberghiere cercando di contenere i costi delle attività che operano in tale ambito;
- ritiene inoltre che una riduzione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, soprattutto in un contesto economico sfavorevole come quello attuale, possa essere un sostegno significativo e determinante al mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una popolazione anziana già residente nonché possa rappresentare un'attrattiva per le nuove famiglie che volessero scegliere Arcidosso come loro residenza;
- ritiene opportuno, altresì, incentivare l'apertura di nuove attività, per le motivazioni sopra esposte, prevedendo una riduzione della tariffa (variabile e fissa) del cento per cento, per tre anni (2020/2021/2022), a tutte le utenze non domestiche che inizieranno l'attività nel corso dell'anno 2020;

PRESO ATTO :

- che le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono rappresentate da tutte le utenze non domestiche (ad esclusione delle fattispecie previste sia dall'art. 11, comma 4, del Regolamento TARI vigente che del medesimo articolo e comma del nuovo Regolamento in approvazione);
- che la misura della agevolazione risulta essere pari al cinquanta per cento della tariffa teoricamente prevista sulla base del P.E.F. 2020 calcolato con i costi dell'anno 2019;
- che l'agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata solo alle attività non domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;
- che l'agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata fino ad un massimo €. 2.000,00 per ogni attività intestataria della TARI;
- che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;
- che la misura delle riduzioni del cento per cento riguardante l'apertura delle nuove attività risulta ad oggi quantificabile solo in via forfettaria;
- che il costo delle riduzioni previste è complessivamente quantificato in €. 50.000,00 (salvo la verifica delle morosità alla data del 31/12/2019 che andrà a ridurre l'importo previsto per le agevolazioni) che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziarie con risorse generali di bilancio;
- che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 verrà previsto idoneo stanziamento all'intervento il quale "finanzierà" il costo dell'agevolazione sopra detta non potendo essere a carico delle altre utenze;

DATO ATTO che per le utenze non domestiche che beneficeranno delle riduzioni di cui sopra rispettivamente del 50% della tariffa applicata per tutte quelle utenze in regola con i pagamenti e del 100% della tariffa applicata per le nuove attività aperte nell'anno 2020, nonché negli anni 2018 e 2019 in virtù delle analoghe riduzione concesse dal comune per tali annualità, la riduzione obbligatoria ARERA fissata sopra nel 25% della sola tariffa variabile non verrà chiaramente applicata in quanto è da ritenersi ricompresa nella più favorevole riduzione concessa;

VISTO il vigente Regolamento TARI che, all'art.11) "Riduzioni e agevolazioni" prevede al comma 7) la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che su quella variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, il cui onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti;

PRESO ATTO che il medesimo articolo ed il medesimo comma sono previsti anche nel nuovo Regolamento in approvazione in data odierna nella medesima seduta consiliare della presente proposta;

VISTO quanto sopra, al fine di incentivare il compostaggio domestico, ai sensi dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013, appare opportuno prevedere una riduzione della tariffa, sia della parte variabile che fissa della stessa, del dieci per cento (10%) da applicarsi alle sole abitazioni (classificate in categoria A escluse le A/10);

DATO ATTO che l'onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti;

PRESO ATTO:

- che il Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato "CITTADINANZA ATTIVA" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015 all'art. 13 comma 6 prevede "L'ammontare complessivo annuo delle agevolazioni TARI derivanti dall'attività di volontariato civico è determinato dal Consiglio Comunale ogni anno in sede di approvazione P.E.F./tariffe" ;

- che il costo delle agevolazioni previste è complessivamente quantificato in €. 351,00 per l'anno 2020, e che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziarie con risorse generali di bilancio;

- che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 verrà previsto idoneo stanziamento all'intervento il quale "finanzierà" il costo dell'agevolazione sopra detta non potendo essere a carico delle altre utenze;

PRESO ATTO altresì del "Regolamento per l'adozione dei cani randagi ritrovati sui territori comunali dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 23/03/2018, ed in particolare dell'art. 9 che testualmente recita "I Comuni, al fine di incentivare l'adozione dei cani, potranno prevedere riduzioni del tributo comunale denominato TA.RI, in sede di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso";

RITENUTO di voler concedere a coloro che adotteranno un cane secondo le modalità stabilite nel sopracitato regolamento approvato dall'Unione dei Comuni una riduzione della TARI a valere sulle utenze domestiche così disciplinata:

- agevolazione pari al 50% della tariffa, sia fissa che variabile, fino ad un massimo di €. 240,00 ad utenza;
- l'agevolazione di cui sopra non sarà applicata "una tantum" per l'intero anno ma sarà rapportata ai mesi effettivi di adozione partendo dal mese successivo a quello in cui l'adozione è avvenuta e documentata;

- il contribuente dovrà comunicare all'ente, su carta libera o su apposito modello messo a disposizione dall'ufficio associato tributi, tutti i dati necessari inerenti l'adozione del cane chiedendo contestualmente l'applicazione della riduzione de quo;
- la riduzione sarà applicata a consuntivo e verrà calcolata sull'importo effettivamente pagato nell'anno 2020 dal richiedente relativamente alla sola abitazione principale di Categoria catastale A;
- non si procederà alla concessione della riduzione in caso di morosità;
- il costo delle agevolazioni così previste è complessivamente quantificato in €. 480,00 per l'anno 2020, che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio, risorse da inserire sul bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2021, anno in cui effettivamente verranno decurtate ai beneficiari;

CONSIDERATO CHE:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, : *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno , sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei*

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- il comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, il quale prevede, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATI i decreti del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020 aventi ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, rispettivamente al 31 marzo 2020 ed al 30 aprile 2020;

RILEVATO CHE:

- con l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato prorogato al 31 maggio 2020;
- con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, legge di conversione del D.L. n. 18/2020, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;
- con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, legge di conversione del D.L. n. 34/2020 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/12/2019, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

ATTESO CHE:

- in data 20.09.2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
- il Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art. 15 co. 8 della L.R. n. 37/2008;

- per effetto dell'applicazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate tributarie è stata trasferita con decorrenza 1.06.2013 dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa Unione;
- a far data dal 1.01.2016 il Comune di Cinigiano ha esercitato il recesso dall'Unione dei Comuni e successivamente in data 01.11.2019 il Comune di Castel del Piano è receduto dalla funzione associata dei tributi;
- l'Unione dei Comuni è pienamente operante;
- con il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana n. 45 del 30.12.2019 "Nomina Responsabile di P.O. del Servizio IV- Riscossione Tributi dell'Area 4", veniva nominata Responsabile del Servizio per tutti i Comuni dell'Unione la Dott.ssa Silvia Forti;
- con la Deliberazione n. 212 del 30.12.2019 veniva nominata la Dott.ssa Forti Silvia "Nomina Responsabile di Imposta Unico per tutti i Comuni dell'Unione per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020";

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29, in data 06/07/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI UTILIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2020, il Piano Finanziario TARI, comprensivo delle tariffe, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2019 (ultimo in possesso di questo Comune), dell'importo di €. 1.108.251,00, approvato con Deliberazione consiliare n. 16 del 30/03/2019 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI FISSARE** per l'anno 2020, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2020;
5. **DI DARE ATTO** che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario rifiuti (PEF) per il 2020 che dovrà essere inviato dall'ATO e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del

Piano Finanziario 2020 (ATO 2020) e i costi determinati per l'anno 2020 (utilizzando PEF ATO 2019) mediante ripartizione fino a tre anni nei Piani Finanziari dall'anno 2021;

6. **DI APPROVARE**, altresì, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
7. **DI PREVEDERE**, sulla base del vigente regolamento, art. 11, comma 9 (nonché dell'art. 11, comma 13, del Nuovo Regolamento TARI in approvazione prima della presente proposta), a tutte le utenze non domestiche una riduzione della tariffa prevista per l'anno 2020 del cinquanta per cento (ad esclusione delle fattispecie previste sia dall'art. 11 comma 4 del Regolamento TARI vigente che dal medesimo articolo e comma del Nuovo Regolamento TARI in approvazione in data odierna) e del cento per cento, per tre anni (2020/2021/2022), a tutte le utenze non domestiche che inizieranno l'attività nel corso dell'anno 2020 specificando:
 - che l'agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata solo alle attività non domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;
 - che l'agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata fino ad un massimo €. 2.000,00 per ogni attività intestataria della TARI;
8. **DI DARE ATTO** che tali riduzioni quantificate in €. 50.000,00 (salvo la verifica delle morosità alla data del 31/12/2019 che andrà a ridurre l'importo previsto per le agevolazioni) risultano a totale carico del bilancio comunale ed essendo finanziata con risorse generali dello stesso troverà idonea previsione contabile in idoneo intervento di spesa;
9. **DI DARE ATTO** che le riduzioni di cui sopra ricomprendono al loro interno la riduzione obbligatoria prevista al successivo punto 14);
10. **DI PREVEDERE**, in base all'art. 11, comma 7 del vigente regolamento TARI (articolo e comma che mantengono la stessa numerazione anche nel nuovo regolamento TARI in approvazione in data odierna), al fine di incentivare il compostaggio domestico, ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 una riduzione della tariffa, sia della parte variabile che fissa della stessa, del dieci per cento (10%) da applicarsi alle sole abitazioni (classificate in categoria A escluse le A/10);
11. **DI DARE ATTO** che l'onere derivante dalla riduzione di cui sopra relativa al compostaggio troverà copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti;
12. **DI PREVEDERE** per l'agevolazione prevista dal Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato "CITTADINANZA ATTIVA" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015, all'art. 13, comma 6, l'importo di €. 351,00 a totale carico del bilancio comunale dando atto che essendo la stessa finanziata con risorse generali di bilancio troverà idonea previsione contabile in idoneo intervento di spesa;
13. **DI PREVEDERE** sulla base del "Regolamento per l'adozione dei cani randagi ritrovati sui territori comunali dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 23/03/2018, ed

in particolare dell'art. 9 dello stesso, un'agevolazione pari al 50% della tariffa, sia fissa che variabile, fino ad un massimo di € 240,00 ad utenza, agevolazione disciplinata in dettaglio in narrativa. Il costo delle agevolazioni è complessivamente quantificato in €. 480,00 per l'anno 2020 a totale carico del bilancio comunale dando atto che le risorse saranno inserite sul bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2021, anno in cui effettivamente verranno decurtate ai beneficiari;

14. **DI APPLICARE** le riduzioni COVID obbligatorie, a carico delle altre utenze non domestiche, previste nelle delibere ARERA, riducendo del 25% (3 mesi periodo di chiusura) la parte variabile delle tariffe non domestiche limitatamente all'anno 2020 per le attività individuate nelle deliberazioni ARERA citate in narrativa e non rientranti tra i beneficiari delle riduzioni di cui al punto 7. del presente atto;
15. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;
16. **DI INSERIRE** copia della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;
17. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 Consiglieri compreso il Sindaco;

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di adeguare immediatamente le tariffe TARI per l'anno 2020 in applicazione del D.L.17 marzo 2020;

Ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 Consiglieri compreso il Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Jacopo Marini

Il Segretario Comunale
Dott.sa Mirella Cavuoto



COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020 PEF 2019

PIANO FINANZIARIO 2019 – DETERMINAZIONE TARIFFE 2020

L'applicazione dal 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal D.L. n. 102 del 2013. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., ed è applicata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Sono soggetti alla TARI coloro che occupano o detengono a qualsiasi uso locali ed aree scoperte situati nel territorio comunale ove è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

Particolare attenzione è riservata all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni che potrebbero neutralizzare, in parte, gli effetti della crescente pressione fiscale ed a quei comportamenti che migliorano la qualità e la sostenibilità ambientale (differenziata e abbandono dei rifiuti ingombranti).

Il comma 651 della Legge 147/2013 così recita *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n 158"* ed il successivo comma 652 *"Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"* confermando la necessità della stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. n.158/1999.

Visto il contenuto della delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L'art.1 del D.P.R. n.158 del 1999 testualmente recita *"E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani"*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999 *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R. n.158 del 1999), in maniera tale che il relativo gettito copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, del richiamato D.P.R. n.158 del 1999 che *"La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di"*

gestione” L’art.4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell’art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme richiamate si desume, quindi, che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Si riportano, di seguito le caratteristiche principali del sistema tariffario:

- trovare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario;
- provocare, per quanto possibile, un circuito virtuoso da cui consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti.

L’approvazione delle tariffe per l’anno 2020 avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani (anno 2019), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità competente (Consiglio Comunale).

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e ss.mm.ii., è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso che continua ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl) sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall’ATO Toscana Sud: ovvero dall’ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n° 61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro ATO e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite un'apposita gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia.

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'ATO ed è sintesi dell'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell'intera superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi).

Un territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente.

SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'ATO Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre province di riferimento.

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella determinazione delle tariffe, relativo alla gestione dei rifiuti, le informazioni tecniche ed economiche che la stessa ATO ci ha fornito, pertanto per quello che attiene alla gestione tecnica rimandiamo al relativo documento, di seguito dettagliato e composto dal piano economico

finanziario della concessione anno 2019, così come comunicato da ATO Rifiuti Toscana Sud, a cui si somma il PEF servizi in economia, redatto dal Comune di Arcidosso.

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da registrare novità sostanziali rispetto all'esercizio 2018: tutte le attività sono svolte avendo come unico interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana, tanto che nella previsione dei costi fornita dalla stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento in discarica e/o altro impianto

Va rilevato che il servizio fornito da Sei Toscana è integrato dei costi inerenti sia le attività di spazzamento fornite direttamente dal comune di Arcidosso che le attività di coordinamento, amministrative e riscossione, anche quest'ultime, organizzate e gestite direttamente dall'ente il quale sostiene senza intermediari il costo.

Il criterio utilizzato per la loro valorizzazione, ai fini del loro inserimento nel Pef, è stato quello adottato negli esercizi precedenti al fine di garantire un'omogeneità dei dati ed una loro comparabilità, stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall'ente sono riepilogati, e comunque aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99 che "determinano" le quote variabili e fisse delle tariffe, sia delle utenze domestiche che non domestiche.

Il presente Piano Finanziario si pone come elemento fondamentale per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari; alle tariffe si applicano:

- le agevolazioni stabilite dal regolamento comunale;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 novembre 1992, quantificato nella misura del 5,00%

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	62.314,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	114.504,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	178.658,00 €
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	115.831,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	36.078,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		53.968,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		312.503,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		2.700,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		20.999,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		129.445,00 €
	Acc Accantonamento		14.780,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €

	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		66.471,00 €
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing b	0,00	fattore sharing ω 0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €
	b(1+ω)AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €
RC Conguagli	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €
	coefficiente gradualità γ	0,00	rateizzazione r 0
	(1+γ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		0,00 €
	(1+γ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		0,00 €
	Oneri fissi		0,00 €
Voci libere per costi fissi:		Voce libera 1 € 0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €

	Voce libera 3 €	0,00 €		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Detrazioni	Df			0,00 €
	detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			
Limiti di crescita	p			1,70%
	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			
	TVa-1			0,00 €
	Costi totali anno precedente			
Costi fissi effettivi				663.180,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente				0,00 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)RCtf/r - Df$			663.180,00 €
Costi variabili effettivi				445.071,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente				0,00 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COItv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r$			445.071,00 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$			1.108.251,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 975.260,88	% costi fissi utenze domestiche	88,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 88,00\%$	€ 583.598,40
		% costi variabili utenze domestiche	88,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 88,00\%$	€ 391.662,48
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 132.990,12	% costi fissi utenze non domestiche	12,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,00\%$	€ 79.581,60
		% costi variabili utenze non domestiche	12,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,00\%$	€ 53.408,52

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Essendo le tariffe articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve, preliminarmente, ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi totali del servizio di igiene ambientale: nel caso di specie i costi totali di €. 1.108.251 sono stati suddivisi in €. 975.260,88 e in €. 132.990,12 direttamente imputabili rispettivamente alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.

Detti importi totali per tipologia d'utenza sono ulteriormente suddivisi tra costi fissi e costi variabili che rappresentano le "basi" sulle quali applicare i singoli coefficienti da utilizzare per la determinazione delle singole tariffe, sia di parte fissa, che di parte variabile.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 975.260,88	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 583.598,40
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 391.662,48

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 132.990,12	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 79.581,60
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 53.408,52

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	105.274,30	0,82	974,21	1,00	1,226988	61,137557
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	86.608,59	0,92	682,47	1,60	1,376620	97,820092
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	109.909,18	1,03	1.142,22	2,00	1,541216	122,275115
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	21.789,50	1,10	179,76	2,60	1,645959	158,957650
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	7.012,55	1,17	55,83	3,20	1,750702	195,640185
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.693,36	1,21	22,81	3,70	1,810555	226,208964
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto	12.533,49	0,24	122,82	0,30	0,368096	18,341267
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto	9.915,30	0,27	75,44	0,48	0,412986	29,346027
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto	15.884,30	0,30	117,64	0,60	0,462365	36,682534
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Distanza Cassonetto	1.171,70	0,33	10,76	0,78	0,493787	47,687295
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto	183,60	0,35	1,75	0,96	0,525210	58,692055
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Distanza Cassonetto	616,00	0,36	4,00	1,11	0,543166	67,862689
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto-Usa stagionale o al	1.761,00	0,23	14,00	0,28	0,349691	17,424203
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Usa stagionale o a	1.414,00	0,26	11,00	0,45	0,392336	27,878726

1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Usa stagionale o a	844,52	0,29	6,34	0,57	0,439171	34,848407
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Usa stagionale	273,26	0,31	1,93	0,74	0,469098	45,302930
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Usa stagionale	9,74	0,33	0,07	0,91	0,498875	55,757452
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-INAGIBILI	11,69	1,17	0,25	3,20	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Usa stagionale o altro uso limitato e d	21.879,65	0,77	237,90	0,95	1,165638	58,080679
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitato e	32.532,57	0,87	367,82	1,52	1,307789	92,929087
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitato e	12.893,47	0,97	139,29	1,90	1,464155	116,161359
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitat	3.716,78	1,04	33,86	2,47	1,563661	151,009767
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitato	636,52	1,11	4,97	3,04	1,663167	185,858175
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limi	89,00	1,14	1,00	3,51	1,720027	214,898515
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitato e	119,00	0,26	1,00	0,45	0,392336	27,878726
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitato e	126,00	0,28	1,00	0,50	0,431540	30,666599
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ANNESSO AGRICOLO	249,00	0,82	1,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ANNESSO AGRICOLO	705,00	0,92	10,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ANNESSO AGRICOLO	155,00	1,03	3,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ANNESSO AGRICOLO	365,00	1,10	3,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-VUOTE E	2.780,00	0,82	36,67	1,00	0,000000	0,000000

	SENZA UTENZE						
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE	2.059,35	0,92	27,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE	3.707,00	1,03	45,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE	280,00	1,10	3,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE	250,00	1,17	1,00	3,20	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-INAGIBILI	1.963,00	0,82	25,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-INAGIBILI	1.798,00	0,92	28,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-INAGIBILI	3.784,00	1,03	53,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-INAGIBILI	468,00	1,10	5,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	896,00	0,82	10,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	322,00	0,92	5,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	1.305,00	1,03	12,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	500,00	1,10	4,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-AREE COMUNI CONDOMINIALI ART. 1117 COD	78,00	1,03	1,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-SCUOLE	892,00	1,03	1,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Legnaia	54,00	0,82	2,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Legnaia	46,00	0,92	2,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Legnaia	52,00	1,03	3,00	2,00	0,000000	0,000000

1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Legnaia	16,00	1,10	1,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-locale caldaia	18,00	0,82	3,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-tettoia	50,00	0,82	2,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-tettoia	80,00	0,92	1,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-tettoia	26,00	1,03	0,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-STALLE	195,00	0,82	7,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-STALLE	114,00	0,92	2,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-STALLE	309,00	1,03	3,00	2,00	0,000000	0,000000

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	235,00	0,66	5,62	0,605060	0,390620
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	123,00	0,70	7,20	0,641730	0,500439
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,62	5,31	0,568389	0,369073
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	7.656,93	0,49	4,16	0,449211	0,289142
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,49	10,00	1,365969	0,695054
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,67	7,23	0,614227	0,502524
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	0,93	8,20	0,852584	0,569944
2 .8	UFFICI,AGENZIE	323,00	0,76	9,25	0,696736	0,642925
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	522,64	0,48	4,52	0,440043	0,314164
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	1,10	9,38	1,008433	0,651961
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	145,00	1,20	10,19	1,100109	0,708260
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,00	1,00	8,00	0,916758	0,556043
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	0,92	10,10	0,843417	0,702004
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,88	3,57	0,806747	0,248134
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.216,00	1,00	8,52	0,916758	0,592186
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,01	60,00	4,592957	4,170326
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	3,83	50,00	3,511183	3,475272
2 .18	SUPERMERCATO,PANE PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM E	0,00	2,66	22,57	2,438576	1,568737
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	132,00	2,39	10,00	2,191051	0,695054
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	322,00	6,58	55,94	6,032267	3,888134

2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	0,00	0,65	5,52	0,595892	0,383670
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Distanza Cassonetto	34,00	0,14	1,24	0,134763	0,086742
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Distanza Cassone	1.054,00	0,19	1,68	0,181518	0,117186
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto-Utenze non domestic	150,00	0,20	2,16	0,184268	0,150757
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Distanza Cassonetto-Utenze non domestiche	236,00	0,22	2,77	0,209020	0,192877
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Distanza Cassonetto-Utenze non domesti	2.134,00	0,19	1,65	0,178767	0,115101
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto-RIDUZIONE OBBLIGATO	150,00	0,20	1,62	0,184268	0,113064
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Distanza Cassonetto-RIDUZIONE OBBLIGAT	81,00	0,19	1,24	0,178767	0,086325
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ANNESSO AGRICOLO	15,00	1,00	8,52	0,000000	0,000000
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-ANNESSO AGRICOLO	50,00	0,65	5,52	0,000000	0,000000
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-INAGIBILI	170,00	0,49	4,16	0,000000	0,000000
2 .8	UFFICI,AGENZIE-INAGIBILI	255,00	0,76	9,25	0,000000	0,000000
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-INAGIBILI	73,00	0,65	5,52	0,000000	0,000000
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI	196,00	1,00	8,00	0,000000	0,000000
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI SPECIALI	296,94	0,92	10,10	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI	264,00	1,00	8,52	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-RISTRUTTURAZIONE	62,00	0,66	5,62	0,000000	0,000000
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	525,00	0,49	4,16	0,000000	0,000000
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-locale caldaia	10,00	3,83	50,00	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-STALLE	166,00	0,66	5,62	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Utenze non domes	2.473,00	0,66	5,62	0,605060	0,390620
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Utenze non domestiche	762,00	0,70	7,20	0,641730	0,500439
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI-Utenze non domestiche	193,00	0,62	5,31	0,568389	0,369073
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Utenze non domestiche	1.335,13	0,49	4,16	0,449211	0,289142
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Utenze non domestiche		1,49	10,00	1,365969	0,695054

		1.405,00				
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Utenze non domestiche	1.884,00	0,67	7,23	0,614227	0,502524
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO-Utenze non domestiche	2.008,00	0,93	8,20	0,852584	0,569944
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Utenze non domestiche	6.762,79	0,76	9,25	0,696736	0,642925
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Utenze non domesti	1.511,00	0,48	4,52	0,440043	0,314164
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Utenze non domes	4.334,00	1,10	9,38	1,008433	0,651961
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-Utenze non domestiche	180,00	1,20	10,19	1,100109	0,708260
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Utenze non domes	1.322,00	1,00	8,00	0,916758	0,556043
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Utenze non domestiche	249,71	0,92	10,10	0,843417	0,702004
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Utenze non domest	118,00	0,88	3,57	0,806747	0,248134
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Utenze non domes	4.349,00	1,00	8,52	0,916758	0,592186
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Utenze non domestiche	1.523,00	5,01	60,00	4,592957	4,170326
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Utenze non domestiche	1.239,00	3,83	50,00	3,511183	3,475272
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Utenze non domes	3.215,75	2,66	22,57	2,438576	1,568737
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Utenze non domestiche	757,00	2,39	10,00	2,191051	0,695054
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Utenze non domestiche	1.285,00	6,58	55,94	6,032267	3,888134
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Utenze non domestiche	1.680,00	0,65	5,52	0,595892	0,383670
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Utenze non domes	28,00	1,00	8,00	0,916758	0,556043
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Utenze non domes	62,00	0,66	5,62	0,605060	0,390620
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Utenze non domestiche aperte nell'anno 20	27,22	1,49	10,00	1,365969	0,695054
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Utenze non domestiche aperte nell'anno 2020	41,73	0,76	9,25	0,696736	0,642925
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Utenze non domestiche aperte nell'anno 2020	97,73	3,83	50,00	3,511183	3,475272

2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-RIDUZIONE OBBLIG	54,00	0,66	4,21	0,605060	0,292965
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVID-19	266,00	0,49	3,12	0,449211	0,216856
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVID-19	5.796,00	1,49	7,50	1,365969	0,521290
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVID-19	1.461,00	0,67	5,42	0,614227	0,376893
2 .8	UFFICI,AGENZIE-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVID-19	625,00	0,76	6,93	0,696736	0,482193
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-RIDUZIONE OBBLIG	791,00	1,10	7,03	1,008433	0,488970
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVI	40,00	1,20	7,64	1,100109	0,531195
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE OBBLIG	517,00	1,00	6,00	0,916758	0,417032
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVID-19	167,00	0,92	7,57	0,843417	0,526503
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE OBBLIG	931,00	1,00	6,39	0,916758	0,444139
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVID-	1.092,00	5,01	45,00	4,592957	3,127744
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVID-19	389,00	3,83	37,50	3,511183	2,606454
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-RIDUZIONE OBBLIGATORIA COVID-19	278,00	0,65	4,14	0,595892	0,287752